

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**POLIZIA PROVINCIALE**

ooooo § ooooo

**"REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE"  
PROVVEDIMENTI**

**ALLEGATO A**

**(REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA)**

ooooo § ooooo

*Alla Deliberazione del Commissario Straordinario  
nella Funzione di Consiglio*

*Seduta del giorno \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_*

# ***LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA POLIZIA PROVINCIALE***

oooo § ooo

## **REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

### ***TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CORPO***

#### **ART. 1 – ORGANO DI GOVERNO**

Il presidente dell’Ente, nell’esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo, impedisce le direttive, sovrintende alle attività di Polizia Locale, vigila sul corretto funzionamento del corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

In particolare compete al Presidente :

- 1) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare attenzione alle problematiche relative all’attività di vigilanza nelle zone di confine provinciale e alle competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;
- 2) disporre il nulla osta per l’impiego del personale del corpo di polizia provinciale da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza , secondo quanto stabilito dall’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65
- 3) provvedere all’assegnazione, in via continuativa l’assegnazione dell’arma corrisponde con la permanenza del rapporto di lavoro, delle armi al personale del corpo di polizia provinciale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

#### **ART.2 - ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO**

Nell’ambito della polizia provinciale sono confermate e/o istituite le seguenti figure:

- 1) Comandante
- 2) Vice Comandante
- 3) Ufficiale di Polizia Provinciale ( cat. D );
- 4) Ispettore di Polizia Provinciale ( cat. C );
- 5) Agente di Polizia Provinciale ( cat. C );
- 6) Collaboratore di Polizia Provinciale (cat. B3);
- 7) Ausiliari di Polizia Provinciale (cat. B )

Alla nomina di ispettore si perviene dopo gli anni di servizio, senza demerito, indicati nella delibera di G.P. n. 262 del 24 giugno 2004; inoltre, nell'ambito delle figure di ispettore e di agente sono previste le figure di agente scelto e ispettore capo alla cui nomina si perviene dopo gli anni di servizio, senza demerito, indicati nella citata delibera di Giunta Provinciale.

### **ART.3 - ATTRIBUZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO**

Il Comandante del Corpo di polizia provinciale assicura lo svolgimento dell'attività di polizia locale, impedisce le direttive inerenti l'impiego degli addetti, sovrintende all'organizzazione, alla disciplina, all'addestramento e alla formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente. Allo stesso spetta la gestione tecnica delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati.

Compete al Comandante del Corpo, in attuazione dei principi di cui alla Legge 7 marzo 1986 , n. 65:

- 1) stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione del lavoro; in particolare cura l'articolazione delle turnazioni, dell'orario di lavoro, la individuazione delle zone operative e l'assegnazione del personale alle stesse, la formazione delle pattuglie, l'articolazione della reperibilità, disporre i servizi in ambiti civili, ove tanto dovesse risultare funzionale alle esigenze di servizio;
- 2) esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 3) rispondere al presidente della Provincia circa l'impiego dei mezzi e del personale;
- 4) proporre corsi periodici di aggiornamento e di formazione per il personale del Corpo di polizia provinciale;
- 5) disporre in talune circostanze che il servizio venga svolto senza armi;
- 6) autorizzare il personale a portare l'arma per le esercitazioni obbligatorie e nei giorni stabiliti, fino al luogo di impiego e viceversa , qualora questo si trovi fuori dal territorio provinciale;
- 7) vigilare sull'osservanza da parte del personale di polizia provinciale delle disposizioni vigenti, relativi alla disciplina dell'armamento ed al funzionamento dell' armeria;
- 8) adottare i provvedimenti di gestione dell'armeria;
- 9) coordinare l'attività del Corpo nell'ambito dei programmi e dei servizi di protezione civile;
- 10) curare i rapporti e le relazioni esterne con l'Autorità Giudiziaria e le forze di polizia.

### **ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA PROVINCIALE**

Ciascun ufficiale di polizia provinciale svolge la propria attività presso la sede assegnata dal Comandante e può essere responsabile di eventuali distaccamenti / nuclei specialistici in cui può essere articolato il Corpo di polizia provinciale . A tal fine:

- 1) svolge attività di coordinamento e controllo del personale assegnato;
- 2) svolge attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio;
- 3) predispone, nell'ambito degli obiettivi del Corpo, proposte di pianificazione e programmazione delle attività;
- 4) relaziona periodicamente al Comandante sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'ufficiale di polizia provinciale esercita altresì tutte le altre competenze previste dagli art. 4 e 5 del presente regolamento , in quanto compatibili.

Le proposte di pianificazione e programmazione dell'attività di ciascun distaccamento / nucleo specialistico assegnato, nonché le proposte di programmazione dei servizi di vigilanza e controllo, dovranno essere raccordati tra gli ufficiali di polizia locale ed approvati dal Comandante.

Possono essere altresì affidate, da parte del Comandante, agli ufficiali di polizia locale i compiti di gestione dell'istruttoria delle seguenti attività:

- 1) Gestione parco automezzi;
- 2) Gestione sala operativa;
- 3) Gestione attività di acquisto del vestiario e delle attrezzature;
- 4) Gestione delle attività inerenti il personale del Corpo (orario di lavoro, ferie, permessi, recuperi, lavoro straordinario; etc.);
- 5) Gestione aggiornamento del personale e formazione interna;

## **ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEGLI ISPETTORI DI POLIZIA PROVINCIALE**

L'ispettore di polizia provinciale svolge attività di vigilanza, la coordina nell'ambito delle proprie competenze, informa l'ufficiale di polizia locale in merito allo svolgimento di tale attività e riceve dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio.

Per il complesso delle attività come sopra delineate l'ispettore interviene direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;

All'ispettore addetto al coordinamento e controllo è attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 5, a) della Legge 7/3/86 n° 65 e degli artt. 55 e 57 terzo comma del Codice di Procedura Penale.

Il Comandante del Corpo può, per esigenze di servizio e per un periodo limitato, incaricare uno o più addetti al coordinamento di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine .

## **ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE**

Nell'espletamento dei compiti affidati al corpo di polizia provinciale, gli agenti sono obbligati in particolare a:

1. partecipare al corso di prima formazione durante il periodo di prova appositamente organizzato dall'ente di appartenenza;
2. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
3. collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di polizia dello stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65 / 86;
4. accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
5. custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
6. relazionare puntualmente al superiore gerarchico sulle attività espletate;
7. compilare il foglio di servizio giornaliero relativo alla attività espletata;
8. partecipare alle riunioni di lavoro;
9. eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici; adempiere alle funzioni di rappresentanza inerenti le competenze attribuite al Corpo di polizia provinciale;
10. informare tempestivamente il Comandante del Corpo degli obblighi assunti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre Autorità;
11. partecipare a corsi di aggiornamento e specializzazione, organizzati dall'amministrazione;
12. esercitare le funzioni di polizia stradale ai sensi dell' art. 12, comma 1 del Codice della Strada;
13. assolvere a tutto quanto inerente le procedure e gli atti di competenza.

## **ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEI COLLABORATORI DI POLIZIA PROVINCIALE**

Il Collaboratore di Polizia Provinciale deve adempiere, in uniforme, ai doveri d'ufficio e di servizio, nel pieno rispetto delle disposizioni impartite, sovraintendendo all'osservanza ed applicazione delle leggi, regolamenti e ordinanze:

- 1) Coadiuvare i superiori in grado nell'attività istituzionale del Corpo assicurando un valido apporto operativo al Servizio di Polizia Provinciale eseguendo rilievi, sopralluoghi ed accertamenti tecnici sulla rete viaria provinciale, autonomamente solo per i compiti materiali o in collaborazione con professionalità superiori, finalizzati alla verifica della conformità di eventuali lavori intrapresi alle prescrizioni del codice della strada, redigendo rapporti sulle anomalie rilevate;
- 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- 3) garantisce, in collaborazione con professionalità superiori, le attività amministrative dell'Ufficio di appartenenza facendo uso anche di sistemi informatici. E' addetto alla sala radio e alla centrale telefonica;
- 4) può condurre i mezzi in dotazione alla polizia provinciale impegnati in servizi d'istituto, collaborando, altresì limitatamente ai compiti inerenti il profilo rivestito, il personale della polizia provinciale;
- 5) è responsabile della verifica dell'efficienza dei mezzi in dotazione all'Ufficio curando la segnalazione al responsabile dell'officina provinciale di eventuali guasti e disfunzioni;
- 6) vigilare per evitare danneggiamenti alle strade, superfici e spazi comuni di proprietà dell'Ente ovvero evitare anomalie e abusi;
- 7) esercitare le funzioni di polizia stradale, viabilità ai sensi dell' art. 12, comma 3 del Codice della Strada, previo corso di formazione, solo per le strade di esclusiva competenza dell'Ente;
- 8) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- 9) relazionare puntualmente al superiore gerarchico sulle attività espletate;
- 10) compilare il foglio di servizio giornaliero relativo alla attività espletata, partecipare alle riunioni di lavoro;
- 11) eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici;
- 12) adempiere alle funzioni di rappresentanza inerenti le competenze attribuite al Corpo di polizia provinciale e Scorta al Gonfalone dell'Ente;
- 13) partecipare a corsi di aggiornamento e specializzazione, organizzati dall'amministrazione.

## **ART. 7 bis ATTRIBUZIONI AUSILIARI DI POLIZIA PROVINCIALE**

L'Ausiliare di Polizia Provinciale deve adempiere, in uniforme, ai doveri d'ufficio e di servizio, nel pieno rispetto delle disposizioni impartite, sovraintendendo all'osservanza ed applicazione delle leggi, regolamenti e ordinanze.

- 1) Coadiuvare i superiori in grado nell'attività istituzionale del Corpo assicurando un valido apporto operativo al Servizio di Polizia Provinciale eseguendo, sopralluoghi ed accertamenti tecnici sulla rete viaria provinciale, in collaborazione con professionalità superiori, finalizzati alla verifica della conformità di eventuali lavori intrapresi alle prescrizioni del codice della strada, redigendo rapporti sulle anomalie rilevate.

- 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- 3) garantire, l'assistenza alle figure professionali superiori, per la viabilità in caso di Protezione Civile e attivazione di Piano Interno d'Emergenza;
- 4) Garantisce, in collaborazione con professionalità superiori, le attività amministrative dell'Ufficio di appartenenza facendo uso anche di sistemi informatici. E' addetto alla centrale telefonica.
- 5) Può condurre i mezzi in dotazione senza lampeggianti e scritta polizia provinciale, collaborando, altresì limitatamente ai compiti inerenti il profilo rivestito, il personale della polizia provinciale.
- 6) Procedere alla notifica degli atti dell'Ente con esclusione degli atti di Polizia Giudiziaria;
- 7) Vigilare per evitare danneggiamenti alle strade, superfici e spazi comuni di proprietà dell'Ente ovvero evitare anomalie e abusi;
- 8) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- 9) eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici;
- 10) partecipare a corsi di aggiornamento e specializzazione, organizzati dall'amministrazione.

## **ART. 8 - ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI VICE-COMANDANTE**

Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un ufficiale di polizia locale sulla base di un provvedimento del Comandante. In assenza nell'organico di un ufficiale le funzioni possono essere attribuite ad un ispettore.

Al Vice Comandante possono essere delegate, da parte del Comandante del Corpo, alcune delle funzioni al medesimo assegnate.

Il Vice Comandante svolge altresì tutte le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti, nonché quelle di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento in quanto compatibili.

In caso di assenza o impedimento del Comandante, tale funzione viene assunta dal Vice Comandante e successivamente dall'ufficiale di polizia provinciale più anziano o dall'ispettore più anziano.

In caso di assenza di tutte le suddette figure il comando viene assunto dall'agente addetto al coordinamento più anziano.

## **TITOLO II – PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 9 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Il Comandante del corpo definisce il programma e le linee di intervento sulla base delle direttive e dell'indirizzo politico-amministrativo, nonché delle risultanze delle attività di programmazione.

La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture dell'ente deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata del servizio. In particolare dovranno essere attivate:

a ) CONFERENZA DI PROGRAMMA

Alla conferenza di programma spetta il compito di fornire, in sintonia con gli interessi generali dell'Ente e l'attività programmatica delle Giunta gli indirizzi e gli obiettivi per lo svolgimento del servizio di vigilanza. Alla conferenza partecipano gli assessori ed i Dirigenti, preposti alle varie materie di competenza della vigilanza, ed il Comandante del corpo di polizia provinciale. Di norma la conferenza di servizio viene effettuata almeno due volte all'anno, con cadenza semestrale, indetta dal presidente o suo delegato.

b) CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

La conferenza di organizzazione ha lo scopo di attuare singoli interventi sulla base delle priorità stabilite dalla Conferenza di Programma.

La Conferenza di organizzazione si riunisce non oltre 15 gg. dalla Conferenza di Programma e successivamente con cadenza trimestrale nonché, su richiesta del Comandante del Corpo, nei periodi intermedi, qualora sorgano problemi contingenti da parte dei singoli Dirigenti interessati ai problemi della vigilanza.

La conferenza è convocata dal Comandante del corpo.

Alla conferenza di organizzazione partecipano il Comandante, gli ufficiali del corpo di polizia provinciale, nonché i singoli Dirigenti ed Assessori dei servizi interessati dai problemi contingenti e se ritenuto necessario, personale di altri Enti e Organismi.

c) RIUNIONE DI SERVIZIO

La riunione di servizio riveste carattere puramente operativo per l'emanazione degli indirizzi per la effettuazione degli interventi. Si svolge mensilmente, o in periodi intermedi per la trattazione di problemi contingenti, a data variabile e vi partecipano, di norma, il Comandante del Corpo di polizia provinciale, gli ufficiali di polizia provinciale e gli ispettori.

In tale riunione vengono stabiliti gli obiettivi e la programmazione operativa del mese successivo. È convocata dal Comandante del corpo.

## **ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'ambito del servizio del personale del Corpo di polizia provinciale è il territorio provinciale.

L'organizzazione deve favorire per quanto possibile il decentramento operativo territoriale sulla base di una suddivisione del territorio in aree omogenee, comprendenti più comuni.

Il Comandante del corpo può, previa informazione e assenso del Sig. Presidente, definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione del territorio in distaccamenti / zone operative.

Il personale può essere adibito a servizi interni ed esterni, servizi diurni e notturni.

Il personale durante i servizi esterni di vigilanza, opera di norma in pattuglie formate in non meno di due unità e durante il servizio deve mantenere il contatto radio con il Comando. A tale scopo opera un centro radio operativo e sono definite le procedure per la trasmissione delle istruzioni di servizio. Il centro radio deve essere integrato nell'organizzazione dell'Ente, in particolare per quanto concerne la protezione civile, le emergenze e le attività di soccorso.

## **ART. 11 - SEDE DI SERVIZIO E STRUTTURE DECENTRATE**

L'attività della polizia provinciale può essere espletata in distaccamenti territoriali / nuclei specialistici, sulla base delle esigenze operative funzionali individuate dal Comandante del Corpo.

A cura del Comandante, per ogni distaccamento o nucleo specialistico sarà assegnato un contingente di personale, così da consentire una più puntuale conoscenza delle specifiche caratteristiche territoriali, connesse con le attività operative, di controllo e di vigilanza che ne derivano.

Presso ciascun distaccamento o nucleo specialistico è individuato un responsabile scelto tra gli ufficiali di polizia provinciale o fra gli ispettori.

## **ART. 12 – ORARIO DI SERVIZIO**

L'orario di servizio copre tutto l'arco settimanale e si articola, di norma in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni. Per esigenze particolari e motivate potranno essere disposte anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni o prenotturni.

Quando necessità particolari e straordinarie lo richiedono, gli appartenenti al corpo di polizia provinciale sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi contrattuali vigenti.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante, che si avvarrà dell'apporto degli ufficiali di polizia provinciale e di eventuali supporti informatici.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'amministrazione provinciale, in quanto compatibili.

## **ART. 13 – ORDINE DI SERVIZIO**

Ciascun appartenente al Corpo di polizia provinciale, di norma è dotato di un foglio di servizio settimanale preventivo.

Il foglio di servizio viene compilato, su indicazione del Comandante, dagli ufficiali di polizia provinciale e deve contenere:

- ✓ l'orario indicativo iniziale e finale di ogni giornata di lavoro;
- ✓ i riposi compensativi e le festività lavorative fissate di norma nella misura del 50% delle festività previste dal calendario;
- ✓ i turni pomeridiani che devono di norma essere non superiori ad 1/3 delle giornate lavorative, di cui almeno una da far cadere in giornata festiva;
- ✓ gli indirizzi prioritari stabiliti per il periodo cui si riferisce il foglio di servizio;
- ✓ Il numero di eventuali servizi notturni che di norma non dovranno essere inferiori a due per ogni mese, salvo eventuali diverse esigenze organizzative individuate dal Comandante.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio che verranno portati a conoscenza mediante tempestiva affissione nella bacheca del Comando, così come di conoscere eventuali variazioni che potranno essere disposte dall'ufficiale di polizia provinciale responsabile e comunicate tempestivamente al Comandante.

## **ART. 14 – SERVIZI ESTERNI AL TERRITORIO PROVINCIALE**

L’attività del personale del Corpo di polizia provinciale si svolge ordinariamente nell’ambito territoriale provinciale, salvo quanto previsto dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n.65, e dell’art.29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, o altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare :

- 1) attività di collegamento e rappresentanza;
- 2) operazioni di soccorso in caso di calamità e disastri;
- 3) rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati agli uffici territoriali del Governo competenti per territorio;
- 4) operazioni esterne di polizia Giudiziaria per casi di flagranza dell’illecito la cui consumazione sia iniziata nel territorio di appartenenza;
- 5) operazioni esterne di polizia giudiziaria delegate dall’Autorità Giudiziaria;

Il personale del Corpo può essere destinato dal Comandante alla vigilanza di una zona territoriale, ferma restando la possibilità di utilizzazione per vigilanza ed interventi nell’intero territorio provinciale.

I servizi espletati fuori dal territorio provinciale sono svolti in via ordinaria senza armi, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, dal presente Regolamento e per i servizi delegati dall’Autorità Giudiziaria.

## **TITOLO III – RAPPORTO DI SERVIZIO**

### **ART. 15 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Al personale del Corpo di polizia provinciale spettano lo stipendio tabellare, il salario di anzianità maturata, l’indennità per le funzione pubblica di sicurezza attribuita ai sensi dell’art. 10 della Legge 7/3/86 n° 65, l’indennità di trasferta se dovuta.

- Oltre a quanto stabilito dal comma precedente sono attribuite, nelle modalità stabilite in sede di accordo decentrato, specifiche indennità in relazione alla particolarità del servizio svolto ( turno, reperibilità, disagio, ecc. ).

### **ART. 16 – CONGEDO ORDINARIO**

Il personale del Corpo di polizia provinciale dovrà usufruire del congedo ordinario di norma entro l’anno solare cui si riferisce. Per particolari esigenze di servizio il godimento del congedo ordinario può essere rinviato all’anno successivo, entro i limiti dal CCNL.

Il personale potrà usufruire del congedo ordinario, per un periodo non superiore ad 8 giornate nel periodo natalizio e di due settimane in quello estivo, ferma restando la necessità di garantire i servizi minimi.

Il congedo ordinario, per i due terzi, dovrà essere usufruito entro il 15 settembre di ciascun anno solare di riferimento, anche in deroga a quanto stabilito dal Regolamento organico del Personale.

Per razionalizzare la fruizione del congedo ordinario è stabilito che ciascun appartenente al Corpo di polizia provinciale dovrà prestare il proprio piano di ferie estive entro il 20 maggio di ciascun anno, da approvarsi entro il successivo 31 maggio; il piano di ferie natalizie va presentato entro il 20 novembre e approvato entro il successivo 30 novembre.

## ART. 17– REPERIBILITÀ

Tenuto conto della particolarità del servizio, l'organizzazione del Corpo di polizia provinciale dovrà garantire turni di reperibilità in relazione allo svolgimento di determinati servizi ed in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto secondo le previsioni del CCNL.

Il personale in reperibilità dovrà consentire di poter esser rintracciato, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione nel seguente schema:

### SCHEMA DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ DELLA POLIZIA PROVINCIALE

#### Articolo I = FINALITA' DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

Il servizio di pronta reperibilità, di seguito denominato S.P.R, costituisce un servizio essenziale dell'Ente, affidato alla polizia provinciale.

Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio.

#### Articolo II = AMBITO DI INTERVENTO DEL S.P.R.

Il S.P.R. opera per l'espletamento delle materie di competenza dell'Ente, dirette o delegate, e secondo i campi d'intervento di seguito specificati:

1. viabilità provinciale
2. salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità delle reti viarie provinciali. *Rimane espressamente esclusa dal servizio di reperibilità ogni attività concernente rilievo di incidenti stradali e ogni attività di polizia giudiziaria e/o amministrativa.* E' consentito l'intervento in ausilio ad altre forze di polizia, limitatamente alle attività di regolazione della circolazione stradale e a supporto e tutela della sicurezza degli operatori tecnici dell'Ente.
3. fabbricati
4. salvaguardia della Pubblica incolumità derivante da pericoli provenienti da edifici appartenenti al patrimonio dell'Ente.
5. protezione civile
6. interventi di protezione civile nell'ambito del territorio provinciale, a seguito di calamità naturali, ed in conformità con le disposizioni dell'Ente.

### **Articolo III = PERSONALE ADDETTO AL S.P.R.**

Espletano il S.P.R. i dipendenti di ruolo e non di ruolo che svolgono funzioni di polizia locale e il personale avente il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale e/o di polizia provinciale. Per motivi particolari e transitori il Comandante della Polizia Provinciale può disporre, in via temporanea, l'esonero di pronta reperibilità di coloro che ne facessero richiesta; a tal fine il dipendente potrà essere invitato a comprovarne e documentarne i motivi.

### **Articolo IV = COPERTURA DEL S.P.R.**

Il S.P.R. viene svolto per 365 giorni l'anno negli orari che comunque non prevedono personale in servizio.

### **Articolo V = PROGRAMMAZIONE ATTIVAZIONE DEL S.P.R.**

Il S.P.R. viene programmato mensilmente, entro il giorno 25 del mese precedente.

Responsabile del S.P.R. è il Comandante della Polizia Provinciale , che ne cura, la programmazione e la definizione nel dettaglio. Il prospetto delle turnazioni mensili della reperibilità dovrà essere inviato, a cura del Comandante della Polizia Provinciale, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Polizia Stradale e al Comando di Polizia Municipale di Siracusa . Per ogni turno di reperibilità dovrà essere individuato , fra il personale che svolge funzioni di polizia locale, un responsabile cui compete la valutazione circa la compatibilità dell'intervento con le previsioni di cui all'art. 2 e dispone l'invio dell'aliquota di personale necessario, in relazione al tipo e gravità dell'intervento, secondo criteri di economicità .

Nell'ambito della programmazione deve essere ricercata , ove possibile , una turnazione quanto più possibile automatica, al fine di consentire una equa distribuzione dei giorni festivi, oltre ad una maggiore possibilità ai dipendenti di programmazione della propria vita privata .

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità ( malattia, indisposizione o altro motivo espressamente giustificato ) dovrà essere immediatamente comunicato al responsabile del SPR .

Trattandosi di servizio essenziale, l'inserimento nel turno S.P.R. comporterà automaticamente, l'impossibilità di fruire di giorni di congedo ordinario, salvo casi particolari, eccezionali e motivati, previa comunque individuazione di analoga figura professionale in sostituzione, a cura del soggetto interessato, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore.

Il personale non potrà essere impiegato in turni di pronta reperibilità per più di sei volte al mese .

### **Articolo VI = MODALITA' DI INTERVENTO DEL S.P.R.**

Ai fini del migliore e tempestivo espletamento del S.P.R. è consentito al personale chiamato in reperibilità, di astenersi dalla timbratura del cartellino, procedendo alla compilazione degli appositi modelli, qualora sia conveniente in termini di tempo ed operatività. Laddove si operi in condizioni climatiche avverse e, comunque, in ambiti di intervento che incidano particolarmente sulla sicurezza del dipendente, l'intervento deve avvenire prevedendo la presenza di almeno tre operatori di cui almeno uno che svolge funzioni di polizia locale .

In caso di chiamata, l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro o il luogo d'intervento entro 30 minuti.

## **Articolo VII = RENDICONTAZIONE DEL S.P.R.**

Ogni dipendente chiamato in servizio riferisce verbalmente alla figura professionale che lo ha attivato , comunicando gli esiti degli interventi, il tempo impiegato oltre a quant'altro si ritenga utile per la rendicontazione o per eventuali interventi successivi ; provvede a redigere apposito rapporto di servizio che dovrà essere vistato dal soggetto che lo ha attivato .

Il Comandante della Polizia Provinciale riceve, dalle figure professionali che hanno disposto l'intervento di altri operatori, tutte le informazioni ed eventuali rapporti scritti.

### **FINE SCHEMA**

## **ART. 18 – MOBILITÀ**

L'impiego del personale del corpo di polizia provinciale presso altre strutture dell'ente non è consentito.

Gli istituti del distacco o del comando presso l'Autorità Giudiziaria o altri organi di Governo sono consentiti, previa acquisizione del nullaosta del Comandante, soltanto quando i compiti assegnati afferiscano alle funzioni di polizia locale; il personale eventualmente distaccato o comandato resta soggetto alla disciplina dell'ente ed in particolare alle disposizioni del presente regolamento.

## **ART. 19 – MODALITÀ DI ACCESSO**

L'accesso al corpo di polizia provinciale è consentito tramite selezione pubblica o tramite selezione pubblica con riserva di posti al personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno.

L'accesso al Corpo di polizia provinciale, nell'ambito della qualifica funzionale C e B, può avvenire anche tramite selezione interna così come previsto dal CCNL

L'accesso alla polizia provinciale, nella qualità di agente, collaboratore e ausiliare, può essere consentita, altresì, mediante mobilità interna o esterna.

Oltre ai normali requisiti per l'accesso al pubblico impiego gli aspiranti, indipendentemente dalle modalità di reclutamento, devono essere in possesso dei requisiti morali fissati per l'arruolamento nella polizia di stato.

## **ART. 20 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO**

Il personale del Corpo di polizia provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta, delle funzioni discendenti dallo status giuridico proprie del profilo di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante.

Il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

Al fine di agevolare quanto indicato ai commi 1 e 2 e di uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il Corpo di Polizia cura redazione di manuali operativi, prontuari, circolari, raccolte normative per il personale dipendente.

La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere garantiti periodicamente mediante la partecipazione del personale ai corsi, sia interni che esterni all'ente, dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

L'aggiornamento professionale deve favorire una flessibilità operativa in tutte le materie e attività di competenza del Corpo di Polizia Provinciale.

## **ART.21 - PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE**

L'Amministrazione provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Corpo di Polizia provinciale, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento generale del personale e dalle vigenti norme contrattuali.

Il personale usufruisce di assicurazione contro gli infortuni, di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi e di tutto il materiale e i mezzi in dotazione, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

## **TITOLO IV – DOTAZIONE DI MATERIALE OPERATIVO**

### **ART.22 – MEZZI E STRUMENTI DI SERVIZIO**

Il mezzo di trasporto utilizzato per servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.

Il Comandante del Corpo può, in casi urgenti e particolari, autorizzare l'uso del mezzo privato con modalità stabilite dalla normativa vigente. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone che abbiano un rapporto istituzionale, funzionale o convenzionale con l'ente, purché di tali fatti sia informato il Comandante del corpo.

Quando le necessità lo richiedono, potranno essere utilizzati i segnali distintivi previsti dall'art. 24 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.

## **TITOLO V – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE**

### **ART.23 – REGISTRI DI SERVIZIO**

Nell'ufficio del Corpo e sotto la responsabilità del Comandante devono essere tenuti, in perfetto ordine i seguenti registri:

- a) registro di protocollo della posta in entrata e uscita;
- b) registro delle notizie di reato;
- c) registro delle notificazioni;
- d) registro di protocollo dei processi verbali;
- e) registro dei sequestri e dei fermi amministrativi;
- f) registro dei sequestri penali;
- g) registro delle armi e delle munizioni;
- h) registro di carico e scarico del materiale;
- i) registro dei ricorsi.

## **ART.24 – CONSERVAZIONE DEL MATERIALE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO**

Le armi, le munizioni e gli altri materiali sequestrati nell'espletamento del servizio debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

## ***TITOLO VI – UNIFORMI DELLA POLIZIA***

### **ART. 25 - UNIFORME**

1. L'uniforme per il personale della polizia provinciale è distinta in uniforme di rappresentanza invernale, uniforme di rappresentanza estiva, uniforme operativa.

### **ART. 26 – CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DEL PERSONALE**

*Divisa invernale maschile;*

- 1) Giacca
- 2) Pantalone
- 3) Camicia
- 4) Giacca impermeabile
- 5) Maglioni
- 6) Mantella

#### **1) Giacca**

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: cordellino di pura lana vergine al 100%
- Peso e Titolo del filato: gr. 560/580 per metro lineare
- Modello:
  - a un petto con bavero e mostre;
  - abbottonatura alta con quattro bottoni metallici dorati (color oro);
  - lunghezza al cavallo del pantalone;
  - due taschini e due tasche applicati con pattine, occhiello e bottoni metallici dorati;
  - due controspalline filettate di colore verde terminanti a punta e fermate da un bottone metallico dorato;
  - linea aderente con spacco centrale;
  - fodera in taffetas;
  - due tasche interne con chiusura a bottone, apertura di cm 5, filettata con lo stesso tessuto, sotto l'aletta della tasca alla falda sinistra, per il passaggio del moschettone della fondina porta pistola;
  - Stemma della Regione, sui due baveri.

#### **2) Pantalone**

- Stesso colore e stesso tessuto;
- Con due + due pieghe, senza risvolto;
- Occhiello e bottone sul rapporto;
- Lunghezza fino al collo delle scarpe;
- Due tasche all'americana davanti e due dietro a filetto alto cm 1,5 con occhiello e bottone.

### 3) *Camicia*

- Colore: **Bianco**
- Tessuto: Cotone 100% o misto 70% cotone + 30% terital.
- Peso e titolo in ordito: 115 gr/mtq nr, fili al cm ordito NE 50/1
- Modello:
  - Collo classico, modello dritto manica lunga a giro polsini;
  - Due taschini a toppa con cannoncino;
  - Abbottonatura
  - Rifinita a cannoncino largo cm 3 impunturato e con bottoni;
  - Bottoni bianchi tipo madreperla.

### 4) *Giacca impermeabile*

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: in gore-tex con imbottitura interna estraibile
- Modello:
  - Dritto con colletto alto cm 10;
  - Chiusura con cerniera lampo coperta;
  - Due taschini e due tasche;
  - Apertura laterale sinistra per l'aggancio della pistola;
  - Cintura con al centro striscia di cm 1 in materiale rifrangente;
  - Sul petto a sinistra il logotipo "Polizia Provinciale";
  - Striscia di 1 cm in materiale rifrangente all'altezza del petto e bordatura dello stesso materiale dei polsi.

### 5) *Maglioni*

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: Pura lana vergine 100% esterno e cotone all'interno;
- Modello:
  - Due maglioni a V bordato manica lunga;
  - Due maglioni "**dolce vita**" o due a **Lupo di mare** manica lunga;
  - Lavorazione su macchine rettilinee con finezza 12.

### 6) *Mantella di Rappresentanza*

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: Panno rasato di Pura lana vergine 100%;

- Modello:
  - Mezza ruota;
  - Chiusura mediante due pattine con due bottoni di metallo color oro;
  - Fodera di tessuto verde.

*Divisa invernale femminile:*

- 1) Giacca
- 2) Pantalone
- 3) Gonna
- 4) Camicia
- 5) Giacca impermeabile
- 6) Maglioni
- 7) Mantella

1) ***Giacca***

- Colore, tessuto, peso e titolo come divisa maschile;
- Modello:
  - a un petto o doppio petto, con bavero e mostre;
  - abbottonatura alta con quattro bottoni metallici dorati (color oro);
  - lunghezza al cavallo del pantalone;
  - due taschini e due tasche applicati con pattine, occhiello e bottoni metallici dorati;
  - due controspalline filettate di colore verde terminanti a punta e fermate da un bottone metallico dorato;
  - linea aderente con spacco centrale;
  - fodera in taffetas;
  - due tasche interne con chiusura a bottone, apertura di cm 5, filettata con lo stesso tessuto, sotto l'aletta della tasca alla falda sinistra, per il passaggio del moschettone della fondina porta pistola;
  - Stemma della Regione, sui due baveri.

2) ***Pantalone***

- Stesso colore e stesso tessuto;
- Con due + due pieghe, senza risvolto;
- Occhiello e bottone sul rapporto;
- Lunghezza fino al collo delle scarpe;
- Due tasche all'americana davanti e due dietro a filetto alto cm 1,5 con occhiello e bottone.

3) ***Gonna***

- Tessuto: come pantalone;
- Modello: dritto, avente uno spacco a portafoglio nella parte retrostante, di cm 5;

- Lunghezza fino al ginocchio;
- Un taschino a taglio laterale a destra, all'altezza della cintura, mimetizzata all'interno, di cm 5.

#### 4) *Camicia*

- Colore: **Bianco**
- Tessuto: Cotone 100% o misto 70% cotone + 30% terital.
- Peso e titolo in ordito: 115 gr/mtq nr, fili al cm ordito NE 50/1
- Modello:
  - Collo classico, modello dritto manica lunga a giro e polsini;
  - Due taschini a toppa con cannoncino;
  - Abbottonatura da donna, rifinita a cannoncino largo cm 3 impunturato e con bottoni;
  - Bottoni bianchi tipo madreperla.

#### 5) *Giacca impermeabile*

- Come corrispondente capo maschile

#### 6) *Maglioni*

- Colore: Blu notte
- Tessuto: Pura lana vergine 100% esterno e cotone all'interno;
- Modello:
  - Due maglioni a V bordato manica lunga;
  - Due maglioni “**dolce vita**” o due a **Lupo di mare** manica lunga;
  - Lavorazione su macchine rettilinee con finezza 12.

#### 7) *Mantella di Rappresentanza*

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: Panno rasato di Pura lana vergine 100%;
- Modello:
  - Mezza ruota;
  - Chiusura mediante due pattine con due bottoni di metallo color oro;
  - Fodera di tessuto verde

Divisa estiva maschile:

### **1) Giacca e pantalone come modello invernale:**

- Colore : **Blu notte**
- Tessuto: Fresco di lana 100%
- Peso e Titolo del filato: gr. 250/270 per metro lineare

### **2) Camicia:**

- Colore: **Bianco**
- Tessuto: Cotone 100% o misto 70% cotone + 30% terital.
- Peso e titolo in ordito: 115 gr/mtq nr, fili al cm ordito NE 50/1
- Modello:
  - Collo classico, modello dritto manica corta;
  - Due taschini a toppa con cannoncino;
  - Abbottonatura rifinita a cannoncino largo cm 3 impunturato e con bottoni;
  - Bottoni blu tipo madreperla.
  - Spalline terminanti a punta e fermati con bottone blu tipo madreperla.

### **3) Pullover per uomo e per donna:**

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: lana leggera
- Peso e titolo in ordito: 115 gr/mtq nr, fili al cm ordito NE 50/1
- Modello:
  - A V manica lunga con toppe ai gomiti e spalline di pelle blu.

### Divisa estiva femminile:

#### **1) Giacca gonna e pantalone come modello invernale:**

- Colore : **Blu notte**
- Tessuto: Fresco di lana 100%
- Peso e Titolo del filato: gr. 250/270 per metro lineare

#### **2) Camicia:**

- Colore: **Bianco**
- Tessuto: Cotone 100% o misto 70% cotone + 30% terital.
- Peso e titolo in ordito: 115 gr/mtq nr, fili al cm ordito NE 50/1
- Modello: come corrispondente capo maschile

### Tuta operativa antistrappo:

- 1) Cappello
- 2) Giacca sahariana
- 3) Pantaloni
- 4) Camicia
- 5) Maglioni

**1) Berretto**

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: Pail per l'inverno / Tela di cotone 100% per l'estate
- Modello:
  - Tipo Baseball e/o Tipo Pasubio Modello P.S. "Poliziotto di Quartiere"
  - Visiera rigida
  - Regolabile posteriormente
  - Scritta ricamata "Polizia Provinciale"

**2) Giacca tipo mimetica:**

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: klopman antistrappo
- Modello:
  - monopetto con collo a camicia, lunghezza che copre il cavallo dei pantaloni;
  - 2 tasche superiori e 2 tasche inferiori, chiuse da coppia di bottoni a pressione doppia forza in acciaio brunito;
  - spalline cucite nella manica, fissate anch'esse da bottoni a pressione;
  - rinforzi dello stesso tessuto imbottiti di ovatta sintetica, applicati alle spalle e ai gomiti;
  - chiusura anteriore mediate bottoni a pressione doppia forza in acciaio brunito;
  - elastico stringi vita cucito nel tessuto;
  - gilet interno estraibile;
  - spallone posteriore di rinforzo;
  - imbottitura di rinforzo ai gomiti;
  - spalline porta grado.

**3) Pantaloni tipo mimetica:**

- Dello stesso tessuto della giacca
- Modello:
  - Lungo 4 tasche + tasconi laterali con patta e chiusura con velcro;
  - rinforzo dello stesso tessuto imbottito di ovatta sintetica applicato ai ginocchi;
  - Parte inferiore terminante con cerniera e mantice.

**4) Maglioni**

- Colore: Blu notte;
- Tessuto: Pura lana vergine 100% esterno e cotone all'interno
- Modello:
  - "dolce vita" con cerniera a manica lunga;
  - Lavorazione su macchine rettilinee con finezza 12.

**5) Maglietta**

- Colore: **Bianco**
- Tessuto: Cotone 100%;
- Modello: Polo o T-Shirt con sul petto a sinistra il logotipo “Polizia Provinciale”

## ART. 27 – ACCESSORI

### 1) *Copricapo maschile*

- Foggia: tradizionale con visiera rigida alla bulgara;
- Colore: piatto **Blu notte**; visiera nera; fascia mille righe blu notte;
- Tessuto: Lo stesso della divisa corrispondente.

### 2) *Copricapo femminile*

- Foggia: tipo quello maschile, in alternativa bustina con visiera di colore blu;
- Colore: piatto Blu notte; visiera nera; fascia mille righe blu notte;
- Tessuto: Lo stesso della divisa corrispondente.

### 3) *Cinturino reggi pistola*

- Materiale: cuoio.

### 4) *Cinturone con spallaccio*

- Materiale: pelle.
- Colore: **Nero**.
- Fibbia: bianca.

### 5) *Cintura pantalone*

- Materiale: pelle.
- Colore: **Nero** alta cm 4.
- Fibbia: quadrata di cm 4,5 x 4,5 in metallo satinato recante a centro il simbolo della Provincia.

### 6) *Cintura per pantaloni estivi e per servizio stagionale estivo*

- Materiale: pelle.
- Colore: **Nero** alta cm 4.
- Fibbia: quadrata di cm 4,5 x 4,5 in metallo satinato recante a centro il simbolo della Provincia.

### 7) *Scarpe invernali*

❖ *Per Gli uomini:*

- Modello: mezza punta allacciate e a stringhe
- Materiale: pelle, cuoio e gomma antisdrucciolevole
- Colore: **nero**

❖ *Per le donne:*

- Modello: mezza punta allacciate e a stringhe con tacco non superiore a cm 5
- Materiale: pelle, cuoio e gomma antisdrucciolevole
- Colore: **nero**

**8) Scarpe estive**

❖ *Per Gli uomini:*

- Modello: mezza punta allacciate e a stringhe
- Materiale: pelle, cuoio
- Colore: **nero**

❖ *Per le donne:*

- Modello: chanelle o mocassino mezza punta con tacco non superiore a cm 5
- Materiale: pelle, cuoio
- Colore: **nero**

**9) Stivale tradizionale in montone per uomini e donne**

- Modello: Mezza punta con cerniera laterale o chiusura a strappo
- Materiale: pelle, cuoio e suola in gomma
- Colore: **nero**
- Tacco: per le donne non superiore a cm 5.

**10) Scarponcini Tipo Anfibio**

- Modello: Tipo anfibio
- Materiale: pellame ingrassato nero con membrana interna in PTFE o Goro-tex, traspiranti, impermeabili, antistatiche
- Colore: **nero**

**11) Cinturone tattico**

- Foggia: in cordura pesante rinforzata h. cm 5
- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: tela di cotone 100%

**12) Cravatta**

- Colore: **Blu notte**
- Tessuto: seta o misto seta

### **13) Foulard**

- Colore: **Blu notte**, con stemma della Provincia Regionale
- Tessuto: Terital – cotone

### **14) Calze**

- Tessuto: lana 100% (inverno) e cotone 100% (estate)
- Colore: **blu notte**
- Altezza: fino al ginocchio

Per le donne:

- Calze: tipo collant 15 denari
- Colore: visone o blu

### **15) Fondina custodia pistola e cinturone**

Cinturone per fondina ad estrazione rapida o normale

Fondina ad estrazione rapida o normale

- Colore: **Nero** (estate ed inverno)
- Materiale: cuoio

### **16) Giubbotto smanicato**

Stesse caratteristiche e materiali in uso alla Polizia di Stato

- Colore: **Blu**
- Logotipo: “Polizia Provinciale” sul davanti e sul retro

### **17) Guanti**

Due paia di guanti

- Colore : un paio nero e un paio bianco
- Materiale: un paio in pelle e un paio di cotone

### **18) Cordone Doppio Verde**

- Colore: Verde smeraldo
- Puntali: Ottone colore oro satinato

## **ART. 28 – FREGI**

- 1) Stemma della Provincia sul berretto maschile e femminile;
- 2) Stemma della Regione di piccola dimensione sui baveri delle giacche, dei cappotti, delle camicie e delle giacche a vento per Ufficiali, Ispettori, Agenti e Collaboratori di Polizia Provinciale;
- 3) Stemma della Provincia sulla placca di riconoscimento;
- 4) Numero di matricola sulla placca di riconoscimento;

## **ART. 29 – AUTOVETTURE**

- **Colore:** Bianco con strisce verdi lungo le fiancate;
- **Scritta:** Sulle strisce verdi va scritto il logo “Polizia Provinciale”.  
Al centro delle due portiere anteriori lo stemma della Provincia, contornato, nel semicerchio superiore dal logo di “Provincia Regionale di Siracusa”

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 30 – UNIFORME : DOTAZIONE**

1. Al personale della polizia provinciale sono forniti in dotazione all’atto dell’assunzione in servizio

- a) l’uniforme invernale di rappresentanza;
- b) l’uniforme estiva di rappresentanza;
- c) l’uniforme invernale/estiva operativa;

nella foggia, tessuto, colori, precedentemente indicati per gli ausiliari sarà indicata la scritta Ausiliari di Polizia Provinciale .

### **ART. 31**

#### **TABELLA DEI CAPI DI VESTIARIO DELLA UNIFORME INVERNALE DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE**

<b>DIVISA INVERNALE MASCHILE - FEMMINILE</b>		
<b>CAPI</b>	<b>Quantità</b>	<b>Durata Anni</b>
Berretto	1	4
Giacca	1	4
Pantalone e gonna	2	4
Camicia manica lunga	2	2
Giacca Impermeabile	1	4
Maglioni a V manica lunga	2	2
Maglione Dolce vita / Lupo mare	2	2
Scarpe basse	1	4
Stivale tradizionale montone	1	4
Cravatta	2	2
Cintura in pelle con fibbia e stemma	1	4
Guanti in pelle	1	4
Calze Lunghe	4	1

**TABELLA DEI CAPI DI VESTIARIO DELLA UNIFORME ESTIVA DI RAPPRESENTANZA  
DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE**

<b>DIVISA ESTIVA MASCHILE - FEMMINILE</b>		
<b>CAPI</b>	<b>Quantità</b>	<b>Durata Anni</b>
Berretto	1	4
Giacca	1	4
Pantalone e gonna	2	4
Camicia manica corta	3	2
Pullover per uomo donna	2	2
Scarpe basse	1	4
Cravatta	2	2
Cintura in pelle con fibbia e stemma	1	4
Calze Lunghe	4	1

**TABELLA DEI CAPI DI VESTIARIO DELLA TUTA OPERATIVA DEL PERSONALE DEL  
SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE**

<b>TUTA OPERATIVA MASCHILE - FEMMINILE</b>		
<b>CAPI</b>	<b>Quantità</b>	<b>Durata Anni</b>
Berretto	1	2
Giacca sahariana	2	4
Pantaloni	2	4
Maglietta	2	2
Maglioni	2	2
Scarponecini tipo anfibio	1	4
Foulard	2	2
Cinturone tattico	1	4
Calze Lunghe	4	1

**TABELLA DEI CAPI DI VESTIARIO DELLA GRANDE UNIFORME DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE**

<b>VESTIARIO GRANDE UNIFORME</b>		
<b>CAPI</b>	<b>Quantità</b>	<b>Durata Anni</b>
Mantella di rappresentanza	1	4
Cordone doppio – verde	1	4
Guanti in filo – Bianco	1	4

**ART. 32 – OBBLIGO DI INDOSSARE L’UNIFORME IN SERVIZIO**

1. Il personale della polizia provinciale è tenuto ad indossare l’uniforme esclusivamente durante il servizio e di indossare la stessa con cura, decoro, dignità ed onore conformi al proprio ufficio.

**ART. 33 – CURA DELL’UNIFORME**

1. Il personale della polizia provinciale deve avere cura nella conservazione dell’uniforme al termine del servizio.

**ART. 34**

**PERIODI IN CUI DEVE ESSERE INDOSSATA L’UNIFORME INVERNALE E L’UNIFORME ESTIVA**

1. *Il personale della polizia provinciale è tenuto ad indossare*

nel periodo **novembre - aprile:**

l’uniforme di rappresentanza invernale e l’uniforme operativa invernale;

nel periodo **maggio - ottobre:**

l’uniforme di rappresentanza estiva e l’uniforme operativa estiva.

## **ART. 35**

### **CASI IN CUI DEVE ESSERE INDOSSATA L'UNIFORME DI RAPPRESENTANZA E L'UNIFORME OPERATIVA**

#### **1. *Il personale della polizia provinciale è tenuto ad indossare:***

- a) l'uniforme ordinaria quando espleta compiti di istituto sia dentro che fuori il territorio provinciale;
- b) l'uniforme operativa quando espleta compiti di istituto sia dentro che fuori il territorio provinciale;
- c) l'uniforme di rappresentanza quando espleta su disposizione del Presidente servizi di rappresentanza sia dentro che fuori il territorio provinciale.

## **ART. 36 – SANZIONI**

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli del presente titolo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme relative al personale degli enti locali.

## **ART. 37 – DISTINTIVI DI GRADO**

1. Sulle spalle dei capi esterni dell'uniforme degli appartenenti alla Polizia provinciale è applicato il distintivo di grado conformemente alle determinazioni adottate con decreto dell'Assessorato Regionale Enti Locali n.1805/2006 ai sensi dell'art.10 della L.R. 17/90. I suddetti distintivi e i relativi anni di servizio, la mostrina di grado e il soggolo sono descritti nella Tabella A \* , Tabella B\* e Tabella C\* allegate.

## **ART. 38 – SOVRAINTENDENZA**

1. Il responsabile dell'unità operativa è direttamente responsabile degli adempimenti di attuazione ed esecuzione del presente regolamento.

## **ART. 39**

### **NORMA TRANSITORIA DI PRIMA APPLICAZIONE PER I DISTINTIVI DI GRADO**

- 1. Sono fatti salvi i capi di vestiario ad oggi forniti al personale della polizia provinciale che dovranno essere indossati fino alla loro sostituzione.
- 2. La posizione di grado già acquisita dal personale per effetto delle delibere 262 e 740 del 2004 e Delibera di Giunta n° 75 del 22/03/2017, nella fase di prima applicazione del

presente regolamento, permane fino al raggiungimento degli anni necessari per i successivi avanzamenti così come disciplinato dal presente regolamento in conformità al citato D.A. n. 1805/2006;

3. **Gli Ausiliari di Polizia Provinciale avranno solo la scritta in evidenza Ausiliari di Polizia Provinciale;**

4.

## **TABELLA “A”**

### **Categoria B3 COLLABORATORE DI POLIZIA PROVINCIALE**

Denominazione	Anzianità	Distintivi di grado	Soggolo
COLLABORATORE	Fino al compimento del 2° anno		
COLLABORATORE SCELTO	Dal 1° giorno del 3° anno al completamento del 5° anno		

COLLABORATORE CAPO	Dal 1° giorno del 6° anno al completamento dell' 8° anno		
COLLABORATORE SUPERIORE	Dal 1° giorno del 9° anno		

**TABELLA “B”**  
**CATEGORIA “C” PROFILO ISTRUTTORE**

<b>Tipo</b>	<b>Gradi Polizia Provinciale</b>	<b>MOSTRINA DI GRADO</b>	<b>SOGGOLO</b>
<b>A</b>	<p style="text-align: center;"><b>Agente</b></p> <p><i>Fino al completamento del 5° anno</i></p>		Fascia nera lucida con <b><u>barra nera</u></b>
<b>B</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Assistente di P. P.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dal 1° giorno del 6° Anno</i></li> <li>• <i>Al completamento del 8° Anno</i></li> </ul>		Fascia nera lucida con <b><u>barra nera</u></b>
<b>C</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Assistente Capo di P. P.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dal 1° giorno del 9° Anno</i></li> <li>• <i>Al completamento del 11° Anno</i></li> </ul>		Fascia nera lucida con <b><u>barra nera</u></b>

<b>D</b>	<p><b><u>Ispettore di P. P.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dal 1° giorno del 12° Anno</i></li> <li>• <i>Al completamento del 14° Anno</i></li> </ul>		Fascia dorata con profilo centrale azzurro e <b>2 barre</b> con profilo centrale azzurro
<b>E</b>	<p><b><u>Ispett. Principale di P. P.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dal 1° giorno del 15° Anno</i></li> <li>• <i>Al completamento del 17° Anno</i></li> </ul>		Fascia dorata con profilo centrale azzurro e <b>3 barre</b> con profilo centrale azzurro
<b>F</b>	<p><b><u>Ispettore Capo di P. P.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dal 1° giorno del 18° Anno</i></li> </ul>		Fascia dorata con profilo centrale azzurro e <b>4 barre</b> con profilo centrale azzurro soggolo per la qualifica di <b><u>Responsabile Sezione</u></b>
<b>F.1</b>	<p>(Solo in assenza di Ufficiali – “Cat./D”)</p> <p><b>(Ispettore Capo di P. P.)</b> Categoria C/5 con ruolo di:</p> <p><b>Vice Comandante</b> <i>(Ispettore Superiore – Sost. Commissario in mancanza di cat. D)</i></p>		Fascia dorata con profilo centrale <b>rosso</b> e <b>4 barre</b> con profilo centrale <b>rosso</b> soggolo per la qualifica di <b><u>Vice Comandante</u></b>

<b>TABELLA “C”</b> <b>CATEGORIA D – Istruttori Direttivi e Comandante</b>			
Tipo	Anzianità	Distintivo di grado	Soggolo
A	<p>Dalla nomina:</p> <p>Per gli Ufficiali</p>		<p>Fascia dorata e</p> <p><b><u>2 barre</u></b> con profilo centrale</p> <p><b><u>nero</u></b></p>
B	<p>Dalla Nomina:</p> <p>Responsabile del Servizio/ Vice Comandante</p>		<p>Fascia dorata con</p> <p>profilo <b><u>rosso</u></b> e</p> <p><b><u>3 barre</u></b> con profilo centrale</p> <p><b><u>verde</u></b></p>
C	<p>Comandante/ Capo Settore</p> <p><i>Dalla nomina al 2° anno</i></p>		<p>con due barre</p> <p>rosse</p>

**Nota di chiarimento:**

La foggia e le caratteristiche dei segni distintivi sono, di massima, quelle di cui al D.A. 17 Maggio 2006.

Per l'assegnazione dei segni distintivi di grado, il servizio da commisurare è quello nella categoria giuridica e nel profilo rivestito nell'ambito dell'area di vigilanza (es. anzianità nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Provinciale, categ. C).

**In sede di applicazione della presente tabella, rimane salva la gerarchia dei gradi attribuita dalla precedente al personale in atto in servizio.**

Per l'assegnazione dei nastri di anzianità, il servizio da commisurare è quello nell'area di vigilanza:

(dal 3° al 5° anno)      (dal 6° all'8° anno)      (dal 9° all'11°anno)      (dal 12° al 14° anno)      (dal 15° al 17°anno)

(dal 18° al 20°anno)      (dal 21° al 23°anno)      (dal 24° al 26°anno)      (dal 27° al 29°anno)      (dal 30° in poi)

per meriti ed encomi

## **ALAMARI IN TESSUTO**

## **TITOLO VIII – ARMAMENTO**

### **GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

#### **ART. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente titolo, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987 n° 145, disciplina la dotazione, l’impiego e la custodia delle armi e delle munizioni assegnate in dotazione al Servizio di Polizia Provinciale secondo i principi dettati dalla legislazione vigente.

Il servizio armato è svolto dal personale in possesso del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con abilitazione al porto dell’arma in dotazione senza licenza.

Il personale appartenente alla Polizia Provinciale non è obbligato a portare l’arma di difesa personale.

L’essere obiettore di coscienza non è ostativo per l’inserimento fra gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale.

#### **ART. 41 - TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

Al personale del Servizio di Polizia Provinciale in possesso del riconoscimento della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, vengono assegnati i seguenti tipi di armi:

1. pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9, per difesa personale, scelta nel relativo catalogo nazionale di cui all’art.7 della legge 12 aprile 1975 n° 110 e successive modifiche ed integrazioni. La predetta arma viene fornita in dotazione completa di caricatore di riserva.
2. Il Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S., denuncia alla locale Autorità di P.S. competente per territorio, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio.
3. Gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale possono essere dotati, inoltre, di arma lunga da sparo e di fucile lancia siringhe a narcotico, come previsto dall’art. 27, comma1 lett. A) della L. 11 febbraio 1992 n° 157.

Le armi sopra citate, con esclusione di quelle assegnate in via continuativa, cioè l’arma di servizio che può essere portata anche al di fuori del servizio nell’ambito del territorio provinciale, sono custodite presso l’armeria del Corpo ed assegnate di volta in volta per interventi specifici.

Il numero delle armi in dotazione, fissato dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento che sarà comunicato al Prefetto, non potrà essere superiore a quello degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza abilitati al porto dell’arma senza licenza.

## **ART. 42 - MODALITA' E CASI DI PORTO D'ARMA**

### **Assegnazione delle armi**

1. L'arma corta individuale è assegnata in via continuativa e non definitiva, agli addetti al Servizio di Polizia Provinciale con provvedimento del Presidente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145. L'assegnazione dell'arma corrisponde con la permanenza del rapporto di lavoro. È fatto obbligo di restituzione dell'arma e delle munizioni al momento della cessazione di tale rapporto o del passaggio ad altra mansione.
2. Le armi e le munizioni rimangono sempre di proprietà della Provincia Regionale.
3. Prima dell'assegnazione dell'arma in via continuativa, gli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale, titolari della qualifica di agenti di P.S., dovranno frequentare un corso che verterà sui seguenti argomenti:
  - Maneggio delle armi;
  - Uso legittimo delle armi.Lo stesso corso dovrà ripetersi, ai fini dell'addestramento, almeno due volte l' anno.

Inoltre dovranno essere sottoposti ai seguenti accertamenti specialistici, da parte di strutture pubbliche, qualora non lo siano già stati negli ultimi sei anni, al fine di escludere patologie incompatibili (D.M. 28 aprile 1998):

- assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali;
- assenza di disturbi mentali o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce, altresì, causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.

Tali accertamenti vanno ripetuti a discrezione del Comandante.

## **ART. 43 – MODALITA' DI PORTO DELLE ARMI**

1. In servizio, l'arma corta deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme e deve essere corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1985 n. 65, gli addetti del Servizio di Polizia Provinciale sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma deve essere opportunamente occultata.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, che non possono essere peraltro alterate nelle loro caratteristiche.

## **ART. 44 – SERVIZIO SVOLTO CON ARMI**

Nell'ambito del territorio provinciale, gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolgono con le armi in dotazione le funzioni riguardanti le attività di polizia giudiziaria, venatoria, stradale e amministrativa e, in generale, di vigilanza

esterna e quelli notturni e di pronto intervento, nonché quelli eventuali di vigilanza e protezione della casa provinciale e degli uffici e sedi distaccate.

#### **ART. 45 – ARMI ANTICHE E DI RAPPRESENTANZA**

Il Corpo di Polizia Provinciale può disporre di sciabole e spade, da fornire per l'esigenza dell'alta uniforme e della rappresentanza.

#### **ART. 46 – SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori dal territorio della Provincia di appartenenza sono svolti di massima senza armi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

#### **ART. 47 – ASSEGNAZIONE E RICONSEGNA DELLE ARMI**

1. Le armi assegnate in via continuativa sono consegnate previa annotazione del provvedimento sul registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.
2. Le armi assegnate in via continuativa devono essere immediatamente versate al destinatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, e comunque al momento in cui viene a mancare la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento del Presidente o del Prefetto.

#### **ART. 48 – DOVERI DELL'ASSEGNNATARIO**

L'arma di ordinanza è personale. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo. Le responsabilità penali, disciplinari e civili conseguenti ad un uso improprio o non autorizzato dell'arma, in violazione del presente regolamento e delle norme contenute in ogni altra disposizione, sono strettamente personali.

#### **ART. 49 – ADDESTRAMENTO TECNICO**

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale partecipano a periodici corsi annuali di addestramento all'uso dell'arma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.
2. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti del Servizio in possesso della qualifica di Agente di P.S. alla sezione del tiro a Segno Nazionale ad armi da fuoco più vicina, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286.

3. Le spese inerenti le esercitazioni annuali di tiro a segno sono a carico della Provincia Regionale di Siracusa.
4. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale cui le armi sono assegnate in via continuativa ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare, è data facoltà di recarsi al poligono di tiro di cui al precedente comma 2, anche di propria iniziativa, per l'addestramento; in tal caso le spese relative sono a carico dell'interessato.

## ART. 50 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in vigore in materia.

# ***INDICE***

<i>Titolo I:</i>	<i>Organizzazione del Corpo</i>	<i>Artt. 1/8</i>
<i>Titolo II:</i>	<i>Principi di programmazione del servizio</i>	<i>Artt. 9/14</i>
<i>Titolo III:</i>	<i>Rapporto di Servizio</i>	<i>Artt. 15/21</i>
<i>Titolo IV:</i>	<i>Dotazione di materiale operativo</i>	<i>Artt. 22/</i>
<i>Titolo V:</i>	<i>Obblighi di registrazione</i>	<i>Artt. 23/24</i>
<i>Titolo VI:</i>	<i>Uniformi della Polizia</i>	<i>Artt. 25/29</i>
<i>Titolo VII:</i>	<i>Disposizioni Generali</i>	<i>Artt. 30/39</i>
<i>Titolo VIII:</i>	<i>Armamento</i>	<i>Artt. 40/50</i>

TESSERA  
DI SERVIZIO  
DI  
RICONOSCIMENTO  
PER  
GLI  
UFFICIALI  
DELLA  
POLIZIA PROVINCIALE  
BORDI DI COLORE  
ROSSO

TESSERA DI SERVIZIO N°  
IL TITOLARE DELLA PRESENTE TESSERA E':  
UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
AGENTE DI P.S. GIUSTO DECRETO PREFETTIZIO  
N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
ASSEGNOTARIO DI PISTOLA IN VIA CONTINUATIVA  
MARCA \_\_\_\_\_ MATRICOLA N° \_\_\_\_\_



TESSERA  
DI SERVIZIO  
DI  
RICONOSCIMENTO  
PER  
GLI  
ISPETTORI E AGENTI  
DELLA  
POLIZIA PROVINCIALE  
BORDI DI COLORE  
VERDE

TESSERA DI SERVIZIO N°  
IL TITOLARE DELLA PRESENTE TESSERA E':  
AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
AGENTE DI P.S. GIUSTO DECRETO PREFETTIZIO  
N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
ASSEGNOTARIO DI PISTOLA IN VIA CONTINUATIVA  
MARCA \_\_\_\_\_ MATRICOLA N° \_\_\_\_\_



**TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER I COLLABORATORI DI POLIZIA PROVINCIALE**

**BORDI DI COLORE BLU**



**TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER GLI AUSILIARI DI POLIZIA PROVINCIALE**

**BORDI DI COLORE NERO**

